

Nuova convivenza ed estinzione del diritto all'assegno divorzile

Il Tribunale X, con sentenza pubblicata il 24 maggio 2016, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Tizio e Caia, ponendo a carico del primo l'obbligo di versare all'ex coniuge un assegno mensile di Euro 850,00 e altresì quello di contribuire al mantenimento dei figli minori.

Caia nel settembre 2020 instaurava una stabile convivenza con un nuovo compagno, Sempronio, da cui aveva appena avuto una figlia.

Caia, nei venti anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato a un'attività professionale o comunque lavorativa per dedicarsi interamente alla famiglia e ciò anche dopo la separazione personale dal marito, il quale, invece, aveva potuto occuparsi completamente della propria attività professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione di calzature in Italia, con un fatturato pari a qualche milione di Euro.

Non più in età per poter reperire un'attività lavorativa, Caia trae il proprio sostentamento esclusivamente dall'assegno divorzile; l'attuale compagno, invece, operaio, percepisce un reddito lavorativo di poco più di mille Euro al mese, per di più "falcidiato" dal mutuo per l'acquisto della casa, presso la quale convivono anche i figli nati dal precedente matrimonio di Caia, ancora studenti.

Caia, preoccupata che la nuova convivenza le possa far perdere il diritto all'assegno divorzile, si rivolge a un avvocato per sapere se effettivamente sussiste questo rischio.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Caia, illustrati brevemente gli istituti che assumono rilievo nella vicenda illustrata, fornisca oralmente un parere motivato in risposta al quesito posto dalla cliente.

Donazione modale e clausola risolutiva espressa

Tizia, vedova e anziana, decideva di donare la nuda proprietà del suo immobile ai nipoti Caio e Sempronio, ponendo a loro carico l'onere di pagare le imposte, spese correnti e le spese di ordinaria amministrazione annuali, finché la stessa Tizia avesse continuato a vivere nell'immobile in usufrutto. Inoltre, nell'atto di donazione veniva inserita anche una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di inadempimento dell'onere da parte di donatari. Ad un certo punto, Tizia iniziava a pagare da sé alcune bollette di luce e gas. I nipoti, informati dell'accaduto, si offrirono di rimborsare le spese. Di tutto punto, Tizia inviava una comunicazione con cui dichiarava di risolvere la donazione di diritto. Il candidato, inquadrata brevemente la fattispecie, rediga motivato parere nell'interesse di Caio e Sempronio.